

Codice identificativo per prodotti di filiera (suinicola e settori conigli, uova, grano duro) nelle fatture: il provvedimento Ae

È stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 marzo 2026, prot. n. 93628/2026 che definisce le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (filiera suinicola e settori conigli, uova, grano duro), istituite al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi.

Nella fattura, per ciascun prodotto oggetto di transazione, dovrà essere inserito uno specifico codice CUN di cui all'elenco dei codici CUN pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ([Link esterno ai ListiniCUN](#)).

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità di trasmissione dei dati delle fatture alle segreterie delle Commissioni per la predisposizione di report informativi.

CUP e fatture elettroniche

per incentivi pubblici: quadro normativo e nuove modalità di integrazione (Prov. AE 10.12.2025 e Circ. RGS 1/2025)

L'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha stabilito, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP (Codice Unico di Progetto) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso. Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con un provvedimento (del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025) l'Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (portale "Fatture e Corrispettivi").

Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il citato servizio web, sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023.

La data di messa a disposizione del nuovo servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Le ultime risposte pubblicate dall'Agenzia delle entrate in tema di Bonus edilizi

Superbonus. Ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Fatturazione elettronica e esterometro. Aggiornata la guida (versione 1.9) alla compilazione

Le modifiche della versione 1.9 del 5 marzo 2024, consistono nell'introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi

documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Fornite, inoltre, indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

Fatture elettroniche: nuova versione del tracciato operativa dal 1° febbraio 2024

Applicabile dal 1° febbraio 2024 la versione 1.8 delle specifiche tecniche che introduce il nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata e consente ai produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del D.P.R. del 1972 n. 633, di comunicare attraverso il blocco informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA. Integrata, infine, la descrizione dell'IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore.

Regime forfettario. I chiarimenti sulle modifiche

apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i punti clou della circolare 32/E di oggi. Nel documento di prassi, che nell'ultimo paragrafo riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore, l'Agenzia fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale. In particolare, applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l'intero triennio nello stesso regime.

Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. In arrivo gli alert del Fisco |

Possibile la regolarizzazione con le disposizioni della cd. “Tregua fiscale”

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023 dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nuovo Esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Con circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021.

Il documento di prassi, articolato secondo lo schema domanda-risposta, segna il punto sull'evoluzione normativa del c.d. "esterometro", a partire dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino alla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione.

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Scelta possibile fino al 31 dicembre 2021

Con un provvedimento è stata disposta la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Nel provvedimento prevista la possibilità, per chi effettua l'adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019.

Ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021, per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che prevede, inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.

Questa ulteriore proroga è finalizzata a concludere l'ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (art. 14 del D.L. n. 124/2019) che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (SDI) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione finanziaria.

E-fattura. L'Agenzia delle entrate aggiorna le faq

Risposte dell'Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Si pubblicano le FAQ pubblicate nel 2021

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo

Dopo la pubblicazione del provvedimento del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante «Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta», l'Agenzia delle entrate pubblica on line la nuova guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche". Il nuovo vademecum illustra il meccanismo d'integrazione del bollo sulle fatture

elettroniche. In particolare, vengono illustrate le funzionalità messe a disposizione del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, per la consultazione e l’eventuale modifica dell’integrazione proposta e per il versamento dell’imposta di bollo dovuta.

La guida ricorda che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Nuovo servizio per operatori IVA. Più facile mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo

Chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

Fatturazione elettronica fra soggetti privati. Aggiornato il vademecum per il corretto utilizzo dei codici

In vista dell'adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell'area tematica "Fattura elettronica e corrispettivi telematici" la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.

Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo "Tipo Documento" e del campo "Natura", introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

E-fattura. Prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio

2021

L'Agenzia delle Entrate estende di un anno la validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento del 5 novembre 2018. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia di oggi (prot. n. 376631 dell'11 dicembre 2020), infatti, vengono prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Vengono così accolte le richieste delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, motivate dalla difficoltà nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, a causa del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 e delle restrizioni agli spostamenti introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. 55/2013: ai fini dell'emissione non rileva l'eventuale successivo rifiuto del documento

In linea generale, il momento di emissione della fattura per prestazioni di servizio può essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto

termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del Decreto IVA, si applica l'articolo 2, comma 4, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La citata disposizione al riguardo prevede che «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».

Pertanto, ai fini della validità dell'emissione non rileva, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA. A ciò si aggiunga che la nuova lettera g-ter) dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'articolo 15-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Fatturazione elettronica

verso la Pubblica amministrazione: in Gazzetta il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Il Decreto attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:

- a) fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
 - b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
 - c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
 - d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
 - e) omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
-

Fatturazione elettronica. Aggiornate le risposte alle domande più frequenti

Elenco degli aggiornamenti del 15 ottobre 2020

Pubblicazione della [FAQ n.149](#) pubblicata il 15 ottobre 2020 nelle sezioni:

Argomento di riferimento: chiarimento sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell'aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.

Aggiornamento della [FAQ n. 45](#) pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: esplicitazione del valore da inserire nel campo "*RiferimentoTesto*" del tracciato della fattura elettronica nel caso si debba inserire un riferimento all'identificativo del RT/ server RT relativo ad un documento commerciale.

Aggiornamento delle seguenti FAQ:

- [FAQ n. 55](#) pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 143](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 144](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

- [FAQ n. 145](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 146](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 147](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: l'adesione al servizio di *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"*, può esser fatta **fino al 28 febbraio 2021** (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020.

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla
fatturazione elettronica

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

Nuovo tracciato e-fatture obbligatorio solo dal 1° gennaio 2021

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020, l'Agenzia delle entrate modifica, di nuovo, il tracciato delle e-fatture. Il nuovo tracciato, salvo ulteriori proroghe, sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche, potranno essere utilizzate a decorrere dal 1° ottobre 2020. Nel provvedimento, inoltre, per garantire la

continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche comunque consentito fino al 31 dicembre 2020 anche l'utilizzo delle specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

Fatturazione elettronica. Prorogata al 30 settembre 2020 la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020 in considerazione che nell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 sono ancora in corso attività di implementazione tecnica e amministrativa, con il citato provvedimento disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Modificate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica | Posticipata al 4 maggio la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione

Posticipata al 4 maggio la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture. Dal 1° marzo i consumatori finali che hanno aderito al servizio possono consultare le fatture nella propria area riservata di Fisconline.

Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

All'omessa o tardiva emissione di più e-fatture applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97. Mentre è impossibile applicare il suddetto cumulo per il computo delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso della mancata (o tardiva) emissione di più fatture nei termini legislativamente previsti. In pratica, confermato il principio

secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente.

Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione del Software di compilazione della Fattura Elettronica (Versione: 2.0.4 del 07/10/2019).

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – ai propri clienti.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica è un software stand alone installabile su PC: le informazioni tecniche sul prodotto e quelle per l'installazione sono presenti nella sezione “software” dell'area “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Consultazione delle fatture

elettroniche. Adesione entro il prossimo 31 ottobre 2019

Online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata di Fisconline. Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo 31 ottobre 2019.

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi "ordinari". Possibile alla fine del mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Possibile emettere una unica fattura mensile "riepilogativa", di tutte le note di riconsegna in conto lavoro, per prestazioni di servizi non ancora pagate, emesse nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente italiano, riportando nel campo "data" della

sezione “dati generali” del file fattura elettronica la data di fine mese.

Dubbi sulla fattura elettronica? Le FAQ dell’Agenzia delle entrate pubblicate il 19 luglio 2019

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Le FAQ pubblicate il 19 luglio 2019

Dall’Anc e Confindustria una nota interpretativa sulla gestione della data nella fattura elettronica

Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell’Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l’ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all’esemplificazione in cui la

circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. (Così, esordisce il comunicato congiunto Anc – Confindustria del 18 luglio 2019)

Rappresentante fiscale in Italia di una società Ue. Per l'estrazione di beni da deposito IVA l'autofattura può essere analogica o elettronica extra SdI

I soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). A tale

regola non si sottrae l'estrazione dei beni dai depositi IVA.

Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute: è ora possibile aderire al servizio dell'Agenzia

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori IVA di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori IVA sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).

Deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019

A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI	
1. Codice fiscale	
Conferisce delega	☐
Revoca delega	☐
Cognome e nome/denominazione	
2. Codice fiscale	
Conferisce delega	☐
Revoca delega	☐
Cognome e nome/denominazione	
Per l'utilizzo dei seguenti servizi:	
1. ☐	Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2. ☐	Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. ☐	Registrazione dell'indirizzo telematico
4. ☐	Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. ☐	Accreditamento e censimento dispositivi
Fino al Massimo 2 anni	
La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.	
ATTENZIONE: I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).	

Con la [risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019](#), l'Agenzia delle entrate riepiloga l'impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018

Nel [documento prassi](#) evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018](#), le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 **non consentono agli stessi di effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

L'invio della nuova delega

Per effetto dei provvedimenti del [29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019](#), e del [30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019](#), sono stati modificati i termini per effettuare l'adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile **a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.**

Ricordate le scadenze, l'Agenzia sottolinea l'opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, con modalità "*massiva*" o "*puntuale*", secondo quanto previsto dal [punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). Tali servizi consentono, infatti, l'attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, **desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.**

Solo **nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro** (ad esempio perché nell'anno

precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un *file* firmato digitalmente contenente:

- le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
- un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel *file* con quanto indicato nei moduli stessi e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal [punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018](#) ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il *file* firmato digitalmente va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario.

Gli effetti della nuova delega

Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell'nuovo

invio delle delega. A tal proposito nel [documento di prassi](#) si sottolinea che l'invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento **dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa**, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione della sola delega al servizio di *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"*, il sistema aggiornerà solo quest'ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l'intermediario sia stato delegato all'utilizzo di più servizi disponibili nel portale *Fatture e Corrispettivi* e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, **può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.**

Sulla delega al servizio di *"accreditamento e censimento dispositivi"*

Infine, la [risoluzione](#) ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale *Fatture e Corrispettivi* rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch'essi delegabili agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al [provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). In particolare, conferendo la delega al servizio di *"accreditamento e censimento dispositivi"*, l'intermediario viene abilitato ad accedere anche all'area *"Corrispettivi"* del portale *Fatture e Corrispettivi* relativa al singolo cliente, all'interno della quale è possibile usare le

funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).